



Penitenziari

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E.P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA



Prot. n. 1050

li 21.10.22

All.

**Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
e della Formazione**

e, p.c.

**Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali**

**Oggetto: Permessi ex art. 3, commi 2, 3 e 6, legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive
modificazioni e integrazioni.
Effetti sulla tredicesima mensilità e sulle ferie.**

Codesta Direzione Generale con lettera circolare n. 0420923-2002 del 30 settembre 2002, recependo le comunicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha fra l'altro modificato la circolare n. 3568/6018 del 12 dicembre 2001 chiarendo che i permessi in oggetto indicati hanno effetti sulla tredicesima mensilità e non producono quindi la decurtazione prevista al punto 6.3 della medesima.

Con tale direttiva, dunque, sono state, di fatto, disapplicate le disposizioni dettate dal 1° periodo del 5° comma, art. 7, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, adesso contenute nell'art. 48 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, alle quali rimanda la prima parte del 4° comma, art. 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, laddove prevedono che i periodi di congedo per la malattia del figlio (e, dunque, nel caso di specie, i permessi di cui trattasi) sono computati nell'anzianità di servizio, **esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.**

Tuttavia sono state lasciate invariate le precedenti disposizioni dettate dal medesimo punto 6.3 della circolare n. 3568/6018 del 12 dicembre 2001 nella parte in cui prevedono che per il personale del Corpo di polizia penitenziaria la fruizione dei permessi in questione riduce le ferie.

Tanto premesso e ritenendo che la disapplicazione della normativa predetta non possa essere parziale, si invita codesta Direzione Generale ad emanare ulteriori direttive correttive della più volte citata circolare n. 3568/6018 del 12 dicembre 2001 al fine di chiarire che la fruizione dei permessi in oggetto indicati non determina neanche la riduzione del congedo ordinario spettante al personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Nell'attesa di un cortese, urgentissimo riscontro, distinti saluti.


**Il Segretario Generale
Massimo Tesei**